




Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III° Sanità e politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000200 P-4.23.2.10
del 14/01/2013



7470149

Al Segretario Generale della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

ROMA

e, p.c. Al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale dei
detenuti e del trattamento

Al Ministero della salute
- Gabinetto

Ai componenti del Comitato paritetico
interistituzionale

LORO SEDI

Oggetto: Attuazione dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012.

Come è noto, l'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, ha fissato al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

A decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 del citato articolo 3-ter del D.L. n. 211 del 2011, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere immediatamente dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, la Conferenza Unificata, avvalendosi del supporto dell'apposito Comitato paritetico interistituzionale istituito presso la Conferenza medesima, ha adottato i seguenti atti:

ITALIA 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- Rep. Atti n. 98/CU del 25 luglio 2012 - Intesa, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia;
- Rep. Atti n. 111/CU del 26 settembre 2012 - Intesa, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia;
- Rep. Atti n. 139/CU del 6 dicembre 2012 - Intesa, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;
- Rep. Atti n. 140/CU del 6 dicembre 2012 - Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2012, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Ciò posto, si fa presente che, con lettera qui pervenuta in data 10 gennaio u.s., che, ad ogni buon fine, si allega in copia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità che, attesa l'imminente scadenza del richiamato termine fissato dalla legge per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, le Regioni provvedano a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'attivazione in tempi rapidi delle nuove strutture sanitarie destinate, a norma del più volte menzionato articolo 3-ter del D.L. n. 211 del 2011, ad accogliere le persone cui sono

h



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

applicare le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia.

Il predetto Dicastero, peraltro, nel rappresentare che, con provvedimento del 19 dicembre u.s., il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia del Servizio sanitario nazionale ha disposto il sequestro dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e di un reparto di quello di Montelupo Fiorentino, non ha mancato di sottolineare che l'individuazione da parte delle Regioni delle strutture di cui trattasi si pone come condizione indispensabile per evitare che, in ottemperanza al sequestro in parola, debba darsi luogo al trasferimento in strutture lontane dai territori di residenza delle persone oggi ospitate negli Ospedali psichiatrici interessati con conseguenti gravi disagi per le stesse e per le loro famiglie.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si prega codesto Segretario Generale di voler assumere ogni più utile iniziativa atta a corrispondere, nel più breve tempo possibile, alla richiesta formulata con la citata lettera del Ministero della giustizia volta ad ottenere il tempestivo invio da parte delle singole Regioni di notizie circa lo stato di individuazione e realizzazione delle strutture di cui trattasi.

In proposito, si ritiene di dover segnalare che i dati e gli elementi informativi richiesti dovranno essere trasmessi, oltre che al più volte menzionato Dicastero della giustizia, anche al Ministero della salute, atteso che l'articolo 3-ter, comma 8, del D.L. n. 211 del 2011 attribuisce espressamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il compito di provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 3-ter.

Si resta in attesa di cortesi assicurazioni circa il seguito dato.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi



GDAP-0010771-2013

PLI-GDAP-4000-10/01/2013-0010771-2013

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 000024/2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000164 A-4.23.2.10
del 10/01/2013



7485677

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Servizio Sanità e Politiche Sociali,
Via della Stamperia, n.8
Roma

E, p.c.

Al Ministero della salute
Dipartimento della programmazione
e dell'ordinamento del servizio sanitario
Direzione generale della programmazione sanitaria
Roma

OGGETTO: Art. 3 *ter* legge 17 febbraio 2012 – D.M. 1 ottobre 2012

Con provvedimento del 19 dicembre 2012 il Presidente della *Commissione Parlamentare di Inchiesta sull'Efficacia del Servizio Sanitario Nazionale* ha disposto il sequestro dell'intero Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e di un reparto di quello di Montelupo Fiorentino.

A decorrere da quella data la predetta Commissione ha assegnato a questa Amministrazione trenta giorni di tempo per provvedere al trasferimento degli internati ospitati presso l'O.P.G. di Barcellona in altre strutture idonee.

Il provvedimento della Commissione anticipa gli effetti della legge 9/2012 che - prevedendo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - dispone la realizzazione, a cura delle regioni, di strutture idonee ad ospitare i pazienti provenienti dagli OO.PP.GG.

Preso atto del provvedimento di sequestro, il Presidente della Regione Sicilia ha formalmente manifestato la più ampia disponibilità a dare attuazione al DPCM 1° aprile 2008, trasmettendo al



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

Ministro della Giustizia la delibera della Giunta del 19 dicembre 2012, relativa al trasferimento alla Regione Sicilia delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

Contestualmente, l'Assessorato Regionale alla Salute ha rappresentato l'intendimento di individuare strutture sanitarie residenziali rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 1° ottobre 2012 per ospitare fin da subito gli internati di Barcellona Pozzo di Gotto.

A fronte della disponibilità manifestata questo Dipartimento ha richiesto all'Assessore alla Salute l'immediata disponibilità e l'individuazione in tempi rapidi delle strutture; al Presidente della Regione Sicilia - regione capofila del bacino territoriale individuato dal DPCM 1° aprile 2008, all. A) - di valutare l'opportunità di sollecitare analoga manifestazione di disponibilità alle altre regioni costituenti il bacino di utenza dell'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tanto premesso questa Amministrazione, conformemente a quanto disposto dalla legge n. 9/2012 e a quanto sancito nell'Accordo del 13.10.2011, ritiene che l'avvio presso le strutture residenziali sanitarie riguardi tutti quei soggetti che in virtù di un provvedimento emesso dalle A.A.GG. competenti siano destinatari di una misura di sicurezza detentiva, compresi quindi anche i soggetti in misura di sicurezza provvisoria.

In carico a questa Amministrazione, e quindi ospitati in apposite sezioni realizzate presso gli Istituti penitenziari, rimarranno i soggetti che rivestono lo stato giuridico di detenuto in base al titolo privativo della libertà personale emesso da un'Autorità Giudiziaria diverso da quello della misura di sicurezza detentiva¹.

Per tali ragioni, considerato che è ormai prossimo lo spirare del termine di legge previsto per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si reputa oltremodo necessario e non più procrastinabile che le Regioni si facciano parte diligente per individuare le nuove strutture sanitarie residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza. (Legge 17 febbraio 2012 n.9; D.M. 1 ottobre 2012).

¹ detenuti affetti da minorazione psichica ex art.111 D.P.R.230/2000; detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, ex art.148 c.p.; detenuti che necessitano di osservazione psichiatrica ex art.112 D.P.R. 230/2000; detenuti che a qualunque titolo necessitano di assistenza psichiatrica per la cura e la prevenzione del disagio mentale. (così come da Accordo 13 ottobre 2011).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

L'azione delle regioni è, dunque, oltremodo necessaria per evitare che il trasferimento in strutture lontane dai territori di residenza - in ottemperanza al sequestro - possa determinare un conseguente ulteriore disagio dei pazienti oggi ospitati negli O.P.G. e delle loro famiglie, vanificando così anche la stessa ragione ultima sottesa alla necessità di superare gli O.P.G.

A tal fine, attesa l'urgenza e la delicatezza della questione, ci si rivolge a codesta Segreteria, perché voglia valutare l'opportunità di sensibilizzare i Presidenti delle Regioni interessate al fine di acquisire notizie dalle singole Regioni circa lo stato di individuazione e realizzazione delle strutture di cui alla normativa in riferimento.

02 gennaio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

Catogero Roberto Piscitello

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino

G. Tamburino